

Comune di Villar Perosa (Torino)

Approvazione definitiva di variante parziale n. 9 del P.R.G.I. ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 3/2013

OMISSIS
IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS
D E L I B E R A

1) di richiamare la premessa;

2) di approvare il progetto definitivo della Variante Parziale n. 9 del P.R.G.I. vigente, ai sensi dell'art 17, comma 5 della Legge Regionale n. 3 del 28 marzo 2013 composta dai seguenti elaborati:

- Relazione, schede di zona e stralcio azzonamenti
- *Documento di verifica preventiva assoggettamento alla VAS;*

3) di dare atto che la presente Variante è da ritenersi parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto le modifiche introdotte:

- a. NON modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b. NON modificano la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c. NON riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d. NON aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e. NON incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G. vigente;
- f. NON incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico – ricettive;
- g. NON incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
- h. NON modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

4) di dare atto che la Variante parziale n. 9 risulta compatibile con il Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana;

5) di dare atto che la variante parziale n. 9 al PRGI vigente con relazione del 26.9.2018 emesso dall'organo tecnico comunale istituito con provvedimento nominato con D.G.C. n. 54? Del 22.5.2018 ha ritenuto di escludere la stessa dalla procedura di valutazione ambientale strategica;

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i la capacità insediativa teorica del PRGC vigente in seguito all'approvazione della suddetta variante rimane invariata;

7) di dare atto che in merito alle “condizioni di invariabilità delle aree a servizi, della capacità insediativa residenziale, delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità per le attività diverse dal residenziale” la variabile parziale n. 9 non produce modifiche della quantità globale delle aree a servizi, rispettando in questo modo i disposti dell'art. 14 c. 5 lett. c) e d) L.U.R.;

8) di dare atto che la variante parziale n. 9 è compatibile con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della L.R. 52/2000 e del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale approvata definitivamente con D.C. n. 25 del 29.6.2005;

9) di pubblicare la presente variante sul BUR ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i;
10) di trasmettere copia della presente deliberazione di approvazione definitiva, unitamente ad una copia degli elaborati del Piano Regolatore Generale aggiornati, contenenti gli estremi della medesima deliberazione alla Città Metropolitana di Torino e alla Regione Piemonte entro 10 giorni dall'adozione della stessa.